

## **Il mancato rispetto del Codice della strada su auto aziendale**

### **E' esclusa la responsabilità del datore di lavoro, sulla possibilità di un controllo immediato sulla guida del lavoratore, che deve attenersi alle prescrizioni imposte dal Codice della strada**

La Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile, con ordinanza del 27 agosto 2021 n. 23527, si pronuncia sul ricorso di un dipendente avverso una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello dell'INAIL e in riforma della pronuncia di primo grado, che respingeva la domanda del ricorrente volta al conseguimento della rendita e dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, dovute per le lesioni da infortunio sul lavoro.

La Corte territoriale, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado e comprensiva ha ritenuto che l'incidente stradale in cui il dipendente era stato coinvolto, mentre si trovava alla guida di un'auto aziendale, fosse riconducibile a rischio elettivo per la condotta di guida tenuta dal predetto.

Secondo il ricorrente, la Corte di merito ha interpretato in modo arbitrario ed illogico le relazioni dei consulenti ed ha fondato le valutazioni su dati che non trovano riscontro negli elaborati peritali o che, addirittura, sono dagli stessi smentiti.

Per la Corte di Cassazione, i motivi di ricorso risultano inammissibili e non possono trovare accoglimento in quanto il mancato esame delle risultanze di un esame clinico, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si ravvisa tale vizio, ad esempio, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione.

Il medesimo vizio è stato riscontrato nei casi in cui il giudice di merito ha disatteso i rilievi tecnici, senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi.

Nel caso in esame, deve anzitutto rilevarsi un difetto di autosufficienza legata alla mancata integrale trascrizione e al mancato deposito, unitamente al ricorso in cassazione, dei due elaborati peritali, adempimento prescritto rispettivamente dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena di inammissibilità, e dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso), volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti.

Per questi motivi il ricorso viene rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.